



**Politecnico
di Torino**

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino

Approvato dal Senato Accademico del 29 aprile 2021

Emanato con Decreto Rettorale n. 899 del 21 ottobre 2021

In vigore dal 22 ottobre 2021

Sommario

Titolo I - Principi generali dei corsi di dottorato di ricerca.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca.....	4
Art. 3 - Durata del Dottorato di Ricerca.....	4
Titolo II – La Scuola di Dottorato.....	4
Art. 4 - Finalità della Scuola di Dottorato	4
Art. 5 - Struttura della Scuola di Dottorato	5
Art. 6 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato.....	6
Titolo III – Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca.....	7
Art. 7 - Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca	7
Art. 8 – Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca	8
Titolo IV – Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.....	9
Art. 9 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca	9
Art. 10 – Attività Formative	11
Art. 11 – Attribuzione incarichi didattici e compensi	11
Art. 12 – Tutori	12
Titolo V – Forme di collaborazione con le imprese e gli enti esterni	13
Art. 13 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni	13
Art. 14 – Dottorato in esercizio di apprendistato.....	13
Art. 15 – Dottorato industriale	14
Titolo VI – Internazionalizzazione.....	14
Art. 16 – Internazionalizzazione del Dottorato	14
Art. 17 - Accordi di co-tutela	15
Titolo VII – Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca	15
Art. 18 - Ammissione ai corsi di dottorato	15
Art. 19 – Commissioni giudicatrici	16
Art. 20 - Bando di ammissione	16
Art. 21 - Trasferimenti da altre università.....	17
Titolo VIII – Diritti e doveri dei dottorandi	17
Art. 22 - Frequenza dei corsi di dottorato	17
Art. 23 – Sospensione della frequenza	18
Art. 24 - Norme di comportamento	19
Art. 25 – Borse di studio	19
Art. 26 - Contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi di dottorato	20
Art. 27 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca.....	20
Art. 28 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi.....	20
Titolo IX – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	20
Art. 29 – Redazione della tesi di dottorato.....	20
Art. 30 – Ammissione all’esame finale	20
Art. 31 – Esame finale.....	21

Titolo X – Norme transitorie e disposizioni finali	21
Art. 32 – Anno Accademico	21
Art. 33 – Norme transitorie e finali	21

Titolo I - Principi generali dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del DM 8 febbraio 2013, n. 45 e s.m.i., e dello Statuto del Politecnico di Torino.
2. Il presente Regolamento riguarda i principi generali che regolano le attività del Dottorato di ricerca al Politecnico di Torino. Le modalità tecniche di applicazione saranno contenute nel documento "MODALITÀ OPERATIVE per l'applicazione del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino" (nel seguito "modalità operative") redatto e aggiornato dalla Scuola di Dottorato, previa approvazione del Consiglio della Scuola stessa ed in accordo con le linee di indirizzo definite dal Senato Accademico.
3. Per i corsi di dottorato di ricerca istituiti in convenzione o consorzio con altre università e enti di ricerca pubblici o privati valgono anche le norme previste dalle specifiche convenzioni.

Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca

1. Obiettivo del Dottorato di ricerca è formare ricercatori e ricercatrici di alta qualificazione fornendo le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti all'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Art. 3 - Durata del Dottorato di Ricerca

1. I corsi di dottorato attivati al Politecnico di Torino hanno di norma durata triennale, salvo quanto diversamente disposto da specifici accordi stipulati dall'Ateneo o nell'ambito di progetti internazionali.

Titolo II – La Scuola di Dottorato

Art. 4 - Finalità della Scuola di Dottorato

1. La Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino (di seguito indicata come Scuola) è istituita ai sensi dell'art. 24 dello Statuto con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. La Scuola si pone come obiettivo di armonizzare i vari corsi di dottorato, pur preservandone le indispensabili specificità, coordinarne le attività formative e culturali, controllarne la

qualità, promuovere e gestire le scelte strategiche e di politica scientifica che coinvolgono il Dottorato di ricerca, come definite dagli Organi di governo dell'Ateneo.

3. La Scuola di Dottorato, d'intesa coi Dipartimenti, organizza l'attività formativa di terzo livello e promuove lo sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze tecnologiche di alta specializzazione fornite dai singoli corsi di dottorato.

Art. 5 - Struttura della Scuola di Dottorato

1. Sono organi della Scuola di Dottorato: il Direttore, il Consiglio, il Comitato Esecutivo.
2. Il Direttore:
 - è il responsabile della Scuola;
 - ne indirizza le attività;
 - individua le strategie di promozione delle attività della Scuola;
 - individua la Commissione Giudicatrice per il conferimento di incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, riferiti ai corsi di carattere trasversale della Scuola;
 - approva gli atti delle Commissioni Giudicatrici per il conferimento degli incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, relativi a tutti i corsi di Dottorato;
 - sottoscrive gli accordi di co-tutela di tesi di cui all'art.17;
 - presiede il Consiglio della Scuola e il Comitato Esecutivo;
 - rappresenta la Scuola verso l'esterno e nei confronti degli altri Organi dell'Ateneo;
 - rappresenta la Scuola nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio.
3. È facoltà del Direttore designare un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento. Nel quadro di un programma coordinato di attività, il Direttore può avvalersi di delegati, nel numero massimo di sei, scelti tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo definendone i compiti e gli ambiti di competenza.
4. Il Consiglio della Scuola di Dottorato promuove gli aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali e ha i seguenti compiti:
 - definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola di Dottorato e delle Scuole di specializzazione;
 - coordinare e definire il quadro delle attività didattiche inerenti i corsi di dottorato e di specializzazione;
 - approvare gli insegnamenti di terzo livello dottorale;
 - approvare i corsi di eccellenza e di formazione trasversale;
 - approvare l'elenco dei titolari di insegnamento interni e deliberare l'affidamento diretto di incarichi di titolarità di insegnamento a soggetti esterni per tutti i corsi di terzo livello;
 - deliberare l'affidamento diretto di incarichi per attività didattiche seminariali riferiti a corsi trasversali o l'eventuale ricorso all'Albo o ad Avviso di vacanza;
 - esprimere parere obbligatorio in merito all'istituzione di un nuovo corso di dottorato;
 - esprimere parere obbligatorio in merito alla convenzione per l'attivazione e funzionamento dei corsi di dottorato in convenzione;
 - stabilire i requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato e i criteri di valutazione delle candidature;

- proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di ripartizione delle risorse per le borse di dottorato;
 - approvare le modalità operative per la gestione dei corsi di dottorato, incluse le modalità per l'accesso e per il conseguimento del titolo finale;
 - approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi di qualità e ripartire il budget assegnato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione;
 - definire le materie di competenza del Comitato Esecutivo;
 - nominare i componenti del Comitato Esecutivo.
5. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
 - a) il Direttore della Scuola;
 - b) cinque docenti anche esterni al Politecnico di Torino, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza della loro attività scientifica;
 - c) i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione;
 - d) tre rappresentanti dei dottorandi e delle dottorande e degli specializzandi e delle specializzande del Politecnico di Torino, eletti con modalità definite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse negli Organi di Governo e in altri organi collegiali.
 6. Il mandato dei membri del Consiglio di cui alla lettera b) del precedente comma dura tre anni. Il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera d) dura due anni, rinnovabile una sola volta, purché permanga lo status di dottorando/a e specializzando/a.
 7. Il Consiglio può ampliare la sua composizione attraverso la designazione di rappresentanti, con ruolo consultivo, di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, referenti di Ateneo di corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università di cui il Politecnico non sia sede amministrativa.
 8. Al Consiglio della Scuola si applicano le norme di funzionamento degli organi collegiali previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
 9. Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore della Scuola e da cinque componenti del Consiglio della Scuola individuati dal Consiglio stesso, tra cui almeno un/una dottorando/a o specializzando/a.
 10. Il Comitato Esecutivo delibera su tutte le materie per le quali è stato delegato dal Consiglio.

Art. 6 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato

1. Il Direttore della Scuola è un professore di prima fascia dell'Ateneo nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della Scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Le candidature sono presentate con il sostegno di almeno 15 e non più di 20 firme di docenti appartenenti ad almeno tre diversi Dipartimenti dell'Ateneo. Ciascuna candidatura è corredata dal Curriculum Vitae dal quale si possa evincere:
 - l'elevato profilo scientifico;
 - dimostrate capacità organizzative-gestionali nel settore della ricerca scientifica e della didattica;
 - dimostrata capacità di attivare collaborazioni e scambi internazionali;

- dichiarazione di essere disponibile a non ricoprire, in caso di nomina, altri eventuali incarichi che appaiano palesemente incompatibili con gli oneri della Direzione o conducano a conflitto di interessi.
3. Qualora le candidature pervenute siano superiori a quattro, le stesse sono inviate ad un comitato di valutazione esterno individuato dal Senato Accademico, al fine di selezionare una rosa di massimo quattro nominativi motivando le ragioni della selezione. Il Comitato è costituito da tre personalità con caratteristiche di chiara fama e alta reputazione scientifica, di preferenza Direttori di Scuole di Dottorato di altri Atenei selezionati sulla base della reputazione e qualificazione delle loro Scuole, previa verifica di assenza di ogni coinvolgimento con coloro che si candidano.
 4. Il Decano dei Coordinatori dei corsi di dottorato indice una riunione del Consiglio della Scuola, alla quale verrà invitato il Rettore, nel corso della quale il Consiglio designerà il/la proprio/a candidato/a con votazione a scrutinio segreto e maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; nel caso in cui nessun candidato/a conseguisse tale maggioranza, si procederà nella stessa seduta ad un ballottaggio fra i due che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il/la candidato/a che raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti sarà il/la docente che il Consiglio indicherà al Rettore affinché ne valuti la nomina a Direttore della Scuola di Dottorato.
 5. Ai fini delle procedure indicate dal precedente comma 4, si specifica che hanno diritto di voto le sole componenti b), c) e d) del Consiglio della Scuola, così come definite nell'art. 5. Con riferimento ai componenti di cui alla lettera c) esprimono il proprio voto i Coordinatori dei corsi di dottorato attivati nello stesso anno accademico in cui si svolgono le votazioni.
 6. Chi assume la funzione di Direttore della Scuola di Dottorato deve esercitare l'opzione di tempo pieno prima della nomina.
 7. Esiste incompatibilità tra la carica di Direttore della Scuola e di Coordinatore di un corso di dottorato.

Titolo III – Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 7 - Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, previo accreditamento concesso dal MIUR su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le previsioni delle normative vigenti.
2. I corsi sono proposti da un gruppo sufficientemente ampio di docenti (almeno pari al numero minimo di componenti del Collegio Docenti richiesto per l'accreditamento), previo atto di assenso di tutti i Dipartimenti che garantiscono la disponibilità delle loro strutture.
3. La procedura di istituzione prevede:
 - a) il parere obbligatorio del Consiglio della Scuola;
 - b) il parere positivo del Nucleo di Valutazione all'Ateneo sul rispetto dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato;
 - c) il parere obbligatorio del Senato Accademico
 - d) la delibera di richiesta di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Le tematiche di ciascun corso di dottorato si debbono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Il corso può essere organizzato in curricula. Le denominazioni dei Corsi e l'istituzione degli eventuali curricula sono valutati dall'ANVUR in

sede di accreditamento dei corsi. In caso di esito positivo, il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento ai curricula accreditati.

5. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre università italiane e straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, secondo le disposizioni delle normative vigenti, purché vengano fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del corso di dottorato proposto, di reciprocità nella messa a disposizione delle risorse. Le modalità di attivazione e funzionamento di tali corsi di dottorato sono definiti da un'apposita convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio della Scuola di dottorato e sottoposta all'iter approvativo di cui al comma 3 del presente articolo.
6. È compito della Scuola di Dottorato provvedere ad inoltrare la domanda di accreditamento al MIUR per tutti i corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso il Politecnico di Torino.
7. L'accREDITAMENTO si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi, avente durata quinquennale e concessa tramite decreto ministeriale, nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accREDITAMENTO.
8. La delibera di attivazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione in seguito al decreto ministeriale di accREDITAMENTO.
9. Nel caso di modifiche sostanziali al corso di dottorato, si deve seguire l'iter previsto per l'istituzione di un nuovo corso di dottorato.

Art. 8 – Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. L'attività di monitoraggio dei corsi di dottorato, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna.
2. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accREDITAMENTO, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR e comporta, con effetto immediato, la sospensione dell'attivazione di un nuovo ciclo di dottorato per il corso interessato.
3. La Scuola può redigere una relazione da sottoporre al Nucleo di Valutazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, adottando indicatori quantitativi e/o qualitativi propri, in un'ottica di qualificazione delle attività formative e di ricerca dei corsi.
4. La Scuola relaziona periodicamente agli organi di governo circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati.

Titolo IV – Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 9 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono organi di ciascun corso di dottorato il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti.
2. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo eletto dai membri del Collegio e dei Docenti, all'interno di una lista di candidature certificata da un Comitato ai sensi del comma successivo. È chiamato a dirigere, per capacità ed esperienza, il corso di dottorato di ricerca. Il coordinamento può essere affidato anche ad un professore di seconda fascia a tempo pieno nei casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e deve inoltre soddisfare i requisiti scientifici previsti dalle Linee guida ministeriali per l'accreditamento dei corsi di dottorato.
3. A valle del processo di presentazione delle candidature, il Consiglio della Scuola nomina un Comitato che avrà il compito di verificare che le candidature presentate soddisfino i requisiti di idoneità e di comporre la lista certificata delle candidature.
4. Nel caso di corsi di dottorato istituiti in convenzione o consorzio con altre università, l'individuazione del Coordinatore è demandata agli accordi di convenzione o consorzio.
5. La durata del mandato è triennale. La riconferma nell'incarico è possibile per una volta sola, anche in caso di mandati non espletati per l'intera durata. In caso di dimissioni anticipate, il nuovo Coordinatore resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del precedente Coordinatore.
6. Il Coordinatore è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
 - coordina ed organizza le attività formative e amministrative del corso di dottorato;
 - presenta al Collegio dei Docenti la proposta di insegnamenti di terzo livello di propria competenza;
 - è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
 - inoltra al Consiglio della Scuola le proposte di corsi di eccellenza, viste dal Direttore di Dipartimento, con l'indicazione dei nominativi e dei CV dei docenti proposti;
 - esprime parere in merito alle proposte di finanziamento di borse di dottorato da parte di enti esterni;
 - convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - comunica al Direttore della Scuola di Dottorato le decisioni adottate dal Collegio dei Docenti;
 - può nominare un Vice-Coordinatore, scelto all'interno del Collegio dei Docenti, in grado di sostituirlo nelle sue funzioni in caso d'impedimento o di malattia;
 - espleta le funzioni per le quali sia stato delegato dal Collegio dei Docenti;
 - relaziona annualmente sull'attività del dottorato ai Consigli di Dipartimento dei Dipartimenti interessati;
 - autorizza le attività fuori sede dei/delle dottorandi/e verificandone la congruenza con il percorso formativo del dottorato.
7. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei/delle dottorandi/e attraverso l'identificazione dei loro tutori, verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.

8. Il Collegio dei Docenti è composto da professori e ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il Collegio deve essere composto da minimo sedici membri, di cui almeno dodici professori, appartenenti ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Una rappresentanza dei dottorandi/e eletto dagli iscritti attivi a quel corso fa parte del Collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, ai sensi delle norme vigenti. A discrezione del Collegio dei Docenti, in casi di provato interesse scientifico, rappresentanti di enti pubblici e privati presso cui si svolge la ricerca e di enti esterni finanziatori di borse di dottorato possono essere aggregati al Collegio, senza diritto di voto e limitatamente alle riunioni che li riguardano.
9. La composizione del Collegio dei Docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accreditamento. I membri del Collegio devono possedere documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento del corso di dottorato.
10. Nel caso di dottorati di ricerca attivati in convenzione o consorzio, la composizione del Collegio dei Docenti deve assicurare un'equilibrata presenza di docenti appartenenti a tutti gli enti partecipanti, garantendo altresì il rispetto dei requisiti ministeriali per l'accreditamento.
11. Il Collegio Docenti aggiorna annualmente la propria composizione che viene periodicamente verificata dal Senato Accademico. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altri Atenei, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente dell'Ateneo di appartenenza. La partecipazione di docenti del Politecnico a Collegi di Corsi attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 8 febbraio 2013 n. 45 e s.m.i. non possono appartenere ad altri Collegi di Dottorato su base nazionale.
12. Il Collegio dei Docenti ha i seguenti compiti di proposizione e controllo delle attività programmate dal corso di dottorato e, in accordo con le modalità operative della Scuola, assume le conseguenti deliberazioni:
 - approva il curriculum formativo e di ricerca di ciascun/a dottorando/a e ne individua il/i tutore/i;
 - propone l'offerta didattica di III livello attinente allo specifico corso di dottorato; propone i nominativi dei titolari di insegnamento interni, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento di afferenza; propone l'affidamento diretto di incarichi di titolarità a personale docente di altra università o a soggetti esperti di alta e documentata qualificazione, desumibile dai relativi CV;
 - attribuisce l'affidamento di incarichi di collaborazione didattica a personale docente interno, acquisito il parere del Direttore di Dipartimento di afferenza o, in assenza, delibera l'affidamento diretto a personale docente esterno o soggetti esperti di alta e documentata qualificazione desumibile dai relativi CV o l'eventuale ricorso all'Albo o all'Avviso di Vacanza, su proposta del/della titolare dell'insegnamento, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 11;
 - attribuisce direttamente gli incarichi per attività didattica seminariale, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 11;
 - autorizza il/la dottorando/a a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso;

- definisce i criteri minimi per le attività formative e di ricerca degli iscritti ai corsi di dottorato;
- monitora in itinere la continuità e la qualità dell'attività dei/delle dottorandi/e e interviene in caso di deviazione dai criteri definiti;
- su segnalazione motivata del tutore, può deliberare la decadenza del/della dottorando/a dal corso di dottorato, anche in corso di anno;
- valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai dottorandi/e ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo o all'esame finale;
- approva le proposte di dottorato in apprendistato e di dottorato industriale sottoposte dai rispettivi responsabili scientifici, ai fini dei conseguenti iter approvativi;
- propone le collaborazioni e gli scambi con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati che svolgono specifica e qualificata attività di ricerca ai fini del migliore svolgimento delle attività dei/delle dottorandi/e;
- valuta annualmente gli iscritti ai corsi di dottorato per l'assegnazione dei premi di qualità.

Art. 10 – Attività Formative

1. La Scuola provvede alla definizione, all'organizzazione e alla gestione delle seguenti attività formative di terzo livello, anche in collaborazione con uno o più Dipartimenti.
2. **Insegnamenti di terzo livello.** Si tratta di corsi caratterizzanti l'offerta didattica di terzo livello, finalizzati all'approfondimento delle conoscenze tecnico-specialistiche. Sono proposti dal Collegio Docenti di ciascun corso di dottorato al Consiglio della Scuola che delibera annualmente l'offerta degli insegnamenti di terzo livello, in coerenza con il processo di assegnazione delle coperture didattiche dei corsi di primo e secondo livello.
3. **Corsi di eccellenza.** Si tratta di corsi mediamente brevi, di alto livello, tenuti da soggetti esterni di comprovata eccellenza scientifica, a livello internazionale, su argomenti particolarmente innovativi e/o di frontiera tecnologica. Sono proposti dal Coordinatore del corso di dottorato, acquisito il visto del Direttore di Dipartimento cui l'iniziativa afferisce. Nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Scuola delibera i corsi di eccellenza e assegna il contributo economico da erogare al Dipartimento che li organizza.
4. **Corsi di carattere trasversale.** Si tratta di corsi su tematiche trasversali (soft skills) che integrano l'offerta di terzo livello. Possono essere erogati in presenza oppure anche in "*distance learning*". Per i corsi trasversali erogati in "*distance learning*", non è previsto un/una docente titolare e la registrazione dell'esame avviene sulla base dell'attestazione della frequenza e del superamento di una verifica on line. Sono proposti dal Direttore della Scuola di Dottorato, anche in consultazione con i Collegi, e deliberati dal Consiglio della Scuola di Dottorato, sulla base dei criteri di priorità e congruità e nei limiti delle risorse assegnate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Attribuzione incarichi didattici e compensi

1. Gli incarichi di titolarità di insegnamento, di norma a titolo gratuito, sono affidati a personale docente e ricercatore dell'Ateneo con il parere favorevole del Dipartimento di appartenenza, oppure a personale docente di altre università ovvero conferiti direttamente ai sensi del

comma 1 della Legge 240/2010 a esperti esterni in possesso di un significativo curriculum scientifico; essi sono deliberati dal Consiglio della Scuola di Dottorato o, ove espressamente delegato, dal Comitato Esecutivo, secondo quanto indicato all'art. 11 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico".

2. Gli incarichi di collaborazione didattica, di norma a titolo gratuito, non attribuiti a personale docente in servizio presso l'Ateneo, per attività di durata superiore alle 25 ore, possono essere affidati direttamente ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della Legge 240/2010, ad esperti esterni di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico, e vengono deliberati direttamente dal Collegio dei Docenti di ciascun Corso o, per i corsi di carattere trasversale, dal Consiglio della Scuola o, ove delegato, dal Comitato Esecutivo, secondo quanto stabilito all'art. 11 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico".
3. Le attività formative di durata non superiore alle 25 ore, nell'ambito di ciascun insegnamento, sono considerate attività seminariali direttamente attribuite dal Collegio dei Docenti di ciascun Corso di Dottorato o, per i corsi trasversali, dal Consiglio della Scuola o, ove delegato, dal Comitato Esecutivo. Nell'ambito dei corsi di eccellenza, l'attribuzione di eventuali incarichi per attività seminariali è in capo al Dipartimento che li organizza e che riceve il contributo economico deliberato dal Comitato Esecutivo della Scuola di Dottorato. Per tali incarichi il Dipartimento può erogare un compenso e/o l'eventuale rimborso spese forfettario, secondo quanto stabilito all'art. 13 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico". Possono svolgere corsi di eccellenza nell'ambito dei corsi di dottorato anche esperti di chiara fama (Visiting Professors individuati dal Consiglio di Amministrazione), acquisita la dichiarazione di congruità del Direttore della Scuola.
4. In caso di conferimento di incarichi didattici tramite Albo o Avviso di Vacanza, la Commissione Giudicatrice provvede all'attribuzione secondo le regole e le procedure previste agli art. 4 e 7 del "Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico".
5. Per l'erogazione di alcune tipologie di corso possono essere stipulate convenzioni con altri enti o università, in cui vengono disciplinate le prestazioni e in cui è in capo all'ente partner l'eventuale ricorso e individuazione di esperti aziendali, di norma a titolo gratuito.
Le regole e i criteri per l'attribuzione dei compensi ai docenti per le attività di formazione trasversale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
6. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta da personale docente e ricercatore nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della L. n. 240 del 30 dicembre 2010, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Art. 12 – Tutori

1. A ciascun dottorando il Collegio dei Docenti assegna un tema di ricerca ed un tutore accademico sotto la cui supervisione si sviluppa il percorso formativo e di ricerca. In caso di collaborazione con un'azienda o un ente di ricerca, possono essere individuati dei co-tutori esperti qualificati del settore oggetto di indagine, anche esterni all'Ateneo e alle altre sedi consorziate, che partecipino alla supervisione delle attività di ricerca del/della dottorando/a.
2. Il tutore, coadiuvato da eventuali co-tutori, ha il compito di guidare ed assistere il/la dottorando/a nella formulazione del piano di studio ed è il principale responsabile e referente presso il Collegio dei Docenti delle attività svolte e dello stato di avanzamento

della sua ricerca, anche con riferimento al rispetto dei principi di etica che guidano la comunità scientifica internazionale e ai principi del Codice Etico d'Ateneo. Il Collegio dei Docenti acquisisce la relazione ed il giudizio del tutore per l'ammissione del/della dottorando/a all'anno successivo o all'esame finale.

3. I tutori e i co-tutori non appartenenti al Collegio dei Docenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali si dibatte di materia che li coinvolga.
4. I/le dottorandi/e sono tenuti ad avere un contatto continuo con il tutore, per condividere la scelta delle attività più adatte al progetto di ricerca, per aggiornarlo e per discutere dell'avanzamento della ricerca in vista della stesura finale della tesi di dottorato.
5. La sostituzione del tutore è considerato un evento eccezionale, che deve essere adeguatamente motivata con una richiesta formale e documentata, sottoposta al Collegio dei Docenti.
6. Il tutore è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto le situazioni critiche al Coordinatore che ne darà notizia al Collegio dei Docenti, che può deliberare la decadenza del/della dottorando/a anche in corso di anno.

Titolo V – Forme di collaborazione con le imprese e gli enti esterni

Art. 13 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni

1. La Scuola di Dottorato promuove il confronto con il sistema socio-economico ed il coinvolgimento attivo delle industrie tecnologicamente più avanzate per lo sviluppo di attività congiunte di formazione e ricerca attraverso un intenso interscambio di conoscenze e l'utilizzazione integrata delle competenze.
2. La Scuola di Dottorato promuove convenzioni o intese di collaborazione mirate al finanziamento di una o più borse di dottorato con grandi, piccole e medie imprese, imprese artigianali e altri soggetti esterni all'amministrazione universitaria.
3. Le convenzioni, di cui al presente articolo e ai successivi artt. 14 e 15 sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e devono comunque prevedere che:
 - la formazione del/della dottorando/a rimanga sotto la responsabilità dell'università, fermo restando che al tutore universitario designato dal Collegio dei Docenti possa essere affiancato un tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal/dalla dottorando/a presso quest'ultimo;
 - eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale siano regolati da specifici accordi.

Art. 14 – Dottorato in esercizio di apprendistato

1. Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed

essere contemporaneamente assunti, con contratto di apprendistato, da un'impresa e da enti esterni.

2. Coloro che risultano selezionati sono ammessi al Dottorato senza borsa di studio e assunti presso l'azienda con contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso formativo. Ai fini dell'erogazione delle attività formative e del tutoraggio, il Politecnico di Torino e l'impresa adottano adeguate forme di coordinamento ed integrazione lungo l'intera durata del contratto.
3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi della normativa vigente termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
4. Il/la dottorando/a è pertanto sottoposto/a a tutti gli obblighi previsti per i dottorandi del suo corso; qualora, per qualsiasi ragione, dovesse abbandonare il corso di dottorato, sarà risolto anche il contratto di apprendistato e viceversa.
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in esercizio di apprendistato coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Dottorato di ricerca e per l'assunzione in apprendistato. La valutazione comparativa dei candidati e la pubblicazione dei risultati saranno effettuate da un'apposita commissione giudicatrice che può includere rappresentanti dell'azienda.

Art. 15 – Dottorato industriale

1. Le università possono attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
2. Tali convenzioni, approvate dagli Organi di Governo, stabiliscono il programma e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca presso l'impresa, la ripartizione dell'impegno complessivo del/della dipendente e la durata del corso di dottorato, nonché il contributo economico per le spese di funzionamento e per le spese di tutoraggio accademico e la specifica disciplina relativa alla proprietà, uso e divulgazione dei risultati ed ai relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.
3. Per i percorsi di dottorato industriale è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

Titolo VI – Internazionalizzazione

Art. 16 – Internazionalizzazione del Dottorato

1. Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale del Dottorato di ricerca e sostiene la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca; promuove e sostiene la mobilità internazionale di studenti, professori e ricercatori; promuove la partecipazione dei/delle dottorandi/e a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche col rilascio di titoli doppi o congiunti, sulla base di specifici accordi.
2. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino può prevedere una quota di posti riservati a i laureati/e in università estere, ovvero a

borsisti/e di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; una quota delle borse e delle altre fonti di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

3. Nel caso di posti riservati, di cui al precedente comma 2, possono essere previste procedure di ammissione differenziate. Progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono prevedere specifiche modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
4. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento delle attività di ricerca di alto livello internazionale, è possibile attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità.

Art. 17 - Accordi di co-tutela

1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato, l'Ateneo stipula con altre università e istituzioni estere convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela.
2. L'accordo di co-tutela di dottorato richiede lo svolgimento di un periodo di ricerca alternato presso il Politecnico di Torino e l'università partner per l'elaborazione di una tesi, elaborata sotto la supervisione di due direttori di tesi, uno per ciascuna università, ed il conseguimento del titolo di Dottorato presso entrambe le istituzioni coinvolte.
3. Le modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca ed i requisiti per il rilascio del titolo sono disciplinati da apposita convenzione a firma del Direttore della Scuola secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII – Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

Art. 18 - Ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte di una Commissione di Ateneo, mediante idonea valutazione comparativa delle candidature pervenute, sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi indicativamente entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Tale valutazione comparativa è effettuata da una Commissione giudicatrice per ciascun corso di dottorato ed ha ad oggetto le motivazioni, la preparazione, la capacità e la professionalità del/della candidato/a e la sua predisposizione alla ricerca negli ambiti scientifici dello specifico corso di dottorato.
2. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, che non sono già stati dichiarati equipollenti alla laurea magistrale da un'università italiana, è valutata da un'apposita Commissione di Ateneo. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al concorso di Dottorato.

4. Il Consiglio della Scuola stabilisce i requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato e i criteri di valutazione delle candidature.
5. L'attribuzione delle borse per ogni corso di dottorato può avvenire mediante graduatorie separate che valutino l'idoneità dei/delle candidati/e a svolgere le differenti attività di ricerca.
6. Nel caso di corsi di dottorato istituiti in convenzione o consorzio con altre università, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi di convenzione o consorzio.

Art. 19 – Commissioni giudicatrici

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati, composte da almeno tre componenti scelti tra docenti universitari di ruolo. Nel caso di dottorati istituiti in convenzione o consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, possono far parte della commissione i primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di tali enti. Ai fini della valutazione dell'idoneità per una o più borse a tema, la Commissione giudicatrice può avvalersi di esperti esterni e in tal caso il verbale finale sarà corredato dal parere sottoscritto dagli esperti sull'idoneità dei candidati che hanno espresso la volontà di concorrere per le borse a tema.
2. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle candidature, predisponde la graduatoria di merito e attribuisce le borse di dottorato.
3. Agli atti della Commissione giudicatrice, approvati con Decreto Rettorale, è assicurata adeguata pubblicità.

Art. 20 - Bando di ammissione

1. Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, emanato dal Rettore del Politecnico di Torino, è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato nel presente regolamento e secondo le modalità operative della Scuola.
2. Il bando è pubblicizzato in via telematica sul sito del Politecnico, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR.
3. Il bando di ammissione indica:
 - a) i corsi di dottorato attivati;
 - b) il numero di posti disponibili per ciascun corso di dottorato, inclusi eventuali posti riservati di cui al comma 2 del precedente art. 16;
 - c) il numero delle borse di studio per ciascun corso di dottorato, le eventuali borse a tema e i criteri di assegnazione;
 - d) il numero dei contratti di apprendistato e di eventuali altre fonti di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università;
 - e) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
 - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - g) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
 - h) le modalità di formulazione delle graduatorie;
 - i) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - j) l'ammontare della borsa di studio;

- k) le modalità per l'immatricolazione ai corsi di dottorato;
- l) i contributi a carico di coloro che si iscrivono ai corsi di dottorato.

Art. 21 - Trasferimenti da altre università

1. Coloro che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca presso altra università, italiana o straniera, o che abbiano svolto un'attività di alta formazione e ricerca riconosciuta dalla Scuola come equivalente, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di corso di dottorato presso il Politecnico di Torino alle seguenti condizioni:
 - a) che esista fra i corsi di dottorato che afferiscono alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino corrispondente corso di dottorato con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
 - b) che il/la dottorando/a documenti gli insegnamenti superati con profitto nella università di provenienza e che tali insegnamenti vengano riconosciuti, dal Collegio dei Docenti interessato, come equivalenti a quelli richiesti dal corso di dottorato del Politecnico per l'accesso al secondo anno;
 - c) che il/la dottorando/a superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato;
 - d) che il/la dottorando/a risulti ammesso/a al secondo anno dal Collegio dei Docenti dell'università di provenienza.
2. Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati per il corso di dottorato ricevente.
3. Il Collegio dei Docenti interessato stabilisce il numero di crediti riconoscibili in riferimento agli insegnamenti seguiti con profitto presso l'università di provenienza e individua il docente tutore.

Titolo VIII – Diritti e doveri dei dottorandi

Art. 22 - Frequenza dei corsi di dottorato

1. Salvo quanto disposto dagli art. 14 e 15, l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio dei Docenti potrà autorizzare lo svolgimento di limitate attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso; per coloro cui è erogata una borsa di dottorato o altra forma di sostegno economico, le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato, per i/le dottorandi/e senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. Il/la dottorando/a è uno/a studente/studentessa universitario/a iscritto/a ad un corso di formazione di terzo livello e non può avere contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, corso di studi universitario o corso di specializzazione, in Italia o all'estero.
3. Il/la dottorando/a può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altre università, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri fino ad un massimo di 18 mesi complessivi nel triennio, concordati con il tutore.
4. A coloro che hanno cittadinanza straniera è richiesta l'inclusione nel curriculum formativo della frequenza di un corso di lingua italiana o l'attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte del Centro Linguistico di Ateneo.
5. Alla fine di ciascun anno di corso il/la dottorando/a è tenuto/a a presentare una relazione particolareggiata al Collegio dei Docenti sulle attività formative e di ricerca svolte affinché il Collegio possa valutarne il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che siano iscritti al primo, secondo o terzo anno di corso. Le modalità operative della Scuola possono prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione della attività di formazione e ricerca.
6. In seguito al parere favorevole del Collegio dei Docenti, il/la dottorando/a deve presentare domanda di iscrizione all'anno successivo o all'esame finale e provvedere al regolare pagamento delle tasse e dei contributi previsti.
7. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta la decadenza dal Dottorato.
8. Il Collegio dei Docenti può deliberare la decadenza di un/a dottorando/a anche nel corso dell'anno. Il tutore è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto le situazioni critiche al Coordinatore che ne darà notizia al Collegio dei Docenti e, in seguito a sua delibera, agli uffici competenti, anche ai fini della sospensione del trattamento economico qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 23 – Sospensione della frequenza

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità prevista dalla normativa vigente. Le procedure per usufruire del congedo per maternità e paternità sono dettagliate nelle modalità operative.
2. In caso di morte, o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il dottorando può usufruire dell'astensione per paternità per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.
3. La frequenza alle attività dei corsi di dottorato può inoltre essere sospesa su richiesta nei casi di:
 - grave e documentata malattia;
 - frequenza di tirocinio formativo attivo;
 - gravi e documentati motivi personali e familiari, previa espressa autorizzazione del Collegio che verificherà altresì la compatibilità della sospensione con l'attività di ricerca condotta.
4. Per particolari e documentate esigenze personali, il Collegio può autorizzare la sospensione della frequenza delle attività del dottorato, previa verifica della compatibilità della sospensione con l'attività di ricerca condotta.

Art. 24 - Norme di comportamento

1. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato sono tenuti ad adottare un comportamento conforme ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico del Politecnico di Torino, nei regolamenti di Ateneo e, più in generale, a conformarsi alle pratiche internazionali di integrità della ricerca.
2. Nello svolgimento della propria attività di ricerca devono operare secondo le norme etiche fondamentali della vita universitaria ed in particolare non presentare come proprio il lavoro o il pensiero altrui senza adeguata citazione.
A tal fine l'autenticità della tesi è verificata anche tramite specifici applicativi informatici.
3. La violazione dell'etica accademica e degli altri doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare del/della dottorando/a e il procedimento di accertamento, secondo quanto previsto all'interno del Regolamento Studenti vigente.

Art. 25 – Borse di studio

1. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio dell'attività di dottorato ed è erogata in rate mensili.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio dei Docenti ammetta il dottorando all'anno successivo in seguito alla verifica del completamento delle attività previste.
3. L'importo della borsa di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto 18 giugno 2008 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale importo è incrementato proporzionalmente per eventuali periodi autorizzati dal Coordinatore per studio e ricerca all'estero nella misura massima del 50%, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio.
4. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, come previsto dalla normativa vigente. I beneficiari godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. Il/la dottorando/a titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal corso di dottorato.
6. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa. È compito del tutore segnalare al Coordinatore e agli uffici tali assenze.
7. Le borse di studio assegnate dalla Scuola di Dottorato sono cumulabili con altre borse di studio a meno di differenti disposizioni contenute negli specifici bandi e solo se queste richiedono un impegno che il Collegio dei Docenti reputi compatibile con le esigenze del corso di dottorato.
8. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai percettori di borse di studio erogate direttamente da Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
9. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Art. 26 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato

1. Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino definisce le norme relative ai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato.
2. La disciplina dei contributi universitari e degli eventuali esoneri è riportata nel Regolamento Tasse pubblicato annualmente.

Art. 27 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica e alla ricerca

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12 comma 2 del DM 8 febbraio 2013, n. 45 e dal precedente art. 22, ai/delle dottorandi/e possono essere attribuiti incarichi, anche retribuiti, di supporto alla ricerca e di limitata collaborazione in supporto alla didattica, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti o suo delegato.
2. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le attività di formazione alla ricerca del/della dottorando/a.

Art. 28 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei/delle dottorandi/e è regolata in coerenza con il Regolamento d'Ateneo relativo alla proprietà industriale e intellettuale e sulla base di quanto disposto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo.

Titolo IX – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Art. 29 – Redazione della tesi di dottorato

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue a conclusione del corso di dottorato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, può essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi è allegata una relazione del/della dottorando/a sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Art. 30 – Ammissione all'esame finale

1. Le modalità operative approvate dal Consiglio della Scuola disciplinano la procedura di ammissione all'esame finale.
2. In seguito al parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti, la tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti competenti sulle tematiche oggetto della tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei Docenti e a eventuali soggetti

convenzionati e/o consorziati e/o finanziatori, di seguito denominati valutatori. Le procedure per la nomina dei valutatori sono definite nelle modalità operative.

3. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Art. 31 – Esame finale

1. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nelle modalità operative.
2. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. L'esame finale, se la tesi è respinta, non può essere ripetuto e viene disposta l'esclusione dal corso di dottorato. Le modalità operative normano le procedure per l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore del Politecnico di Torino, subordinatamente al deposito da parte del/la dottorando/a di una copia elettronica della tesi finale nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
4. L'Ateneo provvederà alla trasmissione obbligatoria alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e al deposito nella costituenda banca dati ministeriale delle tesi di dottorato.
5. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Titolo X – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 32 – Anno Accademico

1. L'avvio ufficiale dei corsi di dottorato è fissato al 1° novembre, così come disposto dall'art. 19 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933.

Art. 33 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Per quanto compatibile, il presente Regolamento si applica alle Scuole di Specializzazione; la disciplina di quanto non previsto o non compatibile col presente Regolamento, sarà contenuta nel bando di ammissione alla Scuola.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e s.m.i., alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca, alle

note ministeriali relative alle “Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di Ricerca”, alle modalità operative individuate ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento, e alle regolamentazioni di Ateneo, con specifico riferimento al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico.